

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è pari a complessivi € 23.550,43 (Euro ventitremilacinquecentocinquanta/43) ed è relativo a centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore con superficie utilizzata per il deposito e il trattamento delle carcasse di veicoli a motore e delle parti o rifiuti decadenti dal trattamento stesso sino a 1.000 mq.

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda Tecnica sopra richiamata;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 12/07/2010, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto della ditta Brembana Rottami Snc di Propersi Bonifacio e C. sito in Comune di Zogno Via Ponte Zogno, 8, in conformità all'istanza presentata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- 3) di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 7/02/2020 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 4) di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, alla Ditta interessata;
- 5) di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni impartite con D.D. n. 411 del 9/2/2005;
- 6) di stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 23.550,43 (Euro ventitremilacinquecentocinquanta/43), per la cui decorrenza si assume la data del 21/01/2011, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004); sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
- 7) di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verranno svincolate la polizza fidejussoria e relativa appendice accettate con note provinciali prot. 12582/EG del 8/2/2011 e prot. 18104/EG del 18/2/2005;
- 8) di stabilire che, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto di affitto in essere, la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il periodo di

